



Consulente del Lavoro

▼ Armando Mariano

Viale delle Rose, 32 P.co Europa – 80040 Pollena Trocchia (NA)

Tel. 081/3629141 – 3629165 Fax 081/3629002

Codice Fiscale MRN RND 61A06 F839T

E-mail: a.mariano@consulentidellavoropec.it
info@studiomariano.it

Pollena Trocchia li, 15 Settembre 2021

Circolare informativa dello studio avente valore di notifica

Oggetto: *durc in edilizia – novità dal 1 novembre*

Spett.le Azienda,

con la presente circolare intendiamo informarLa delle sostanziali novità che andranno in vigore prossimamente in materia di regolarità in edilizia: dal Durc formale al Durc sostanziale in edilizia. Introdotta, a partire dal 01 novembre 2021, la verifica della congruità della incidenza della manodopera utilizzata in cantiere. Decreto Ministeriale n. 143, in G.U. il 29 luglio 2021.

La ripresa dell'attività nel settore dell'edilizia, uno tra i settori trainanti dell'economia italiana, si apre, nell'orizzonte immediato, all'insegna di un nuovo sistema avente come finalità (id: ratio legis) quella di controllo della regolarità negli appalti di lavoro che va oltre la regolarità formale del DURC (presentazione delle denunce obbligatorie e pagamento dei contributi) mettendo in diretta correlazione, attraverso l'utilizzo di indici e parametri, l'importo del costo del lavoro e il costo dell'opera o del servizio in un contratto di appalto, valutandone l'adequatezza.

In pratica, si cerca di stabilire se la manodopera utilizzata sia coerente dal punto di vista quantitativo, (correlazione ore/lavoratori addetti) e qualitativo, (rispetto dei minimi retributivi) rispetto al valore dell'opera appaltata.

Ambito di applicazione

In sede di prima applicazione l'ambito viene circoscritto esclusivamente agli interventi realizzati nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Si considerano rientranti nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività dell'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.

Con riferimento ai lavori privati, il meccanismo di congruità troverà applicazione alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

Procedimento di verifica e rilascio dell'attestazione

La verifica e il rilascio dell'attestazione della congruità viene affidata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente che metterà a disposizione un apposito portale unico su base nazionale che si integrerà con vari sistemi informatici attualmente operanti nelle singole Casse edili territorialmente competenti, in modo da poter gestire i cantieri tramite un "codice univoco di congruità cantiere".

Non è previsto un procedimento automatico di verifica della congruità, in quanto sarà sempre necessario la richiesta, da parte dell'impresa affidataria o del committente, anche per il tramite di un soggetto delegato. La richiesta andrà evasa entro 10 giorni con il rilascio dell'attestazione da parte della Cassa edile territorialmente competente.

Nell'ambito dei lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva richiesta dal committente o dall'impresa affidataria viene rilasciata in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Nel caso di lavori privati, invece, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

Le informazioni che la Cassa edile utilizzerà per la verifica della congruità, naturalmente avranno riguardo al:

al valore complessivo dell'opera;

al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

alla committenza;

alle eventuali imprese subappaltatrici e sub affidatarie dei lavori.

alle variazioni richieste da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica

Per la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata, la Cassa edile applicherà gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella sotto riportata tabella di cui all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, che potranno essere aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.

	CATEGORIE	% di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 – opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7	OG4 – opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5– dighe	16,07%
9	OG6 – acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 – gasdotti	13,66%
11	OG6 – oleodotti	13,66%
12	OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 – opere marittime	12,16%
14	OG8 – opere fluviali	13,31%
15	OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale	16,47%

Qualora dalla verifica venisse accertata, attraverso l'applicazione degli indici stabiliti, una mancanza di congruità, la Cassa edile, a cui è stata rivolta la richiesta, è tenuto a fornire all'impresa affidataria, in maniera analitica, le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza riscontrata necessaria per il raggiungimento della percentuale di congruità, versamento da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta.

In alternativa al versamento, resta in facoltà dell'Azienda di dimostrare con idonea documentazione attestante costi non registrati presso la Cassa edile (lavoratori autonomi, altri subappaltatori, etc.) la possibilità di raggiungere la percentuale di incidenza della manodopera prevista con applicazione degli indici rilevatori.

La Cassa è tenuta comunque al rilascio dell'attestato di congruità, quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In tal caso sarà necessario una apposita dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Allo scadere del termine di 15 giorni utili per il ravvedimento, senza che si sia proceduto alla regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e l'impresa affidataria sarà iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La mancata regolarizzazione e il conseguente esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, produce effetti negativi, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on line.

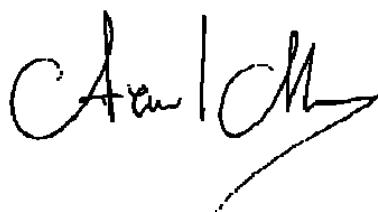
A differenza di quanto avviene nella verifica della congruità prevista dalle imprese che lavorano nell'ambito del cratere del sisma del 2016 (la cui verifica di congruità viene effettuata per singola impresa), nel decreto la congruità è riferibile al singolo cantiere e solo all'impresa principale affidataria. Per l'attestazione ai fini del rilascio del Durc on line le altre imprese coinvolte nell'appalto non saranno interessate dal mancato rilascio dell'attestazione di congruità per il cantiere in cui hanno operato, ferme restando le disposizioni già previste dalla legislazione vigente per il rilascio del Durc on line.

Scambio dati tra Enti

Il Decreto Ministeriale 143/2021 affida ad una successiva ed apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE, la definizione delle modalità

con cui rendere disponibili, a tutti, gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni. Dati che potranno essere utilizzati per il recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, oppure ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche.

Certi dell'interesse, porgiamo cordiali saluti e restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Amato'.